



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Il Commissario ad acta ex D.P. Reg. 549 del 20/06/2025, D.P. Reg. 559 del 18/07/2025, D.P. Reg. 577 del 21/11/2025

Delibera n. 8

del 23/02/2026

OGGETTO: Istanza del Comune di Palazzolo Acreide di salvaguardia della gestione autonoma comunale del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. – Diniego.

Il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 11:00 e seguenti, in videocollegamento, sono intervenuti il Commissario ad Acta Dott. Giorgio Azzarello, nominato con Decreto n. D.P.Reg. n.549 del 20/06/2025 prorogato con D.P. Reg. 559 del 18/07/2025 e D.P. Reg. 577 del 21/11/2025 ed il Dott. Antonio Cappuccio

Il Commissario ad acta presso l'ATI Siracusa,

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Palazzolo Acreide in data 25 agosto 2020, volta ad ottenere la salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il primo provvedimento di diniego adottato dall'ATI Siracusa, annullato dal TAR Sicilia – Catania con sentenza n. 3981/2021, per violazione dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dei correlati principi sul contraddittorio procedimentale, con rinvio all'Amministrazione per la rinnovazione dell'istruttoria e della decisione;

VISTO il successivo provvedimento di diniego dell'ATI Siracusa, protocollo n. 385 del 22 agosto 2022, adottato dal Direttore Generale ATI, annullato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 406 del 3 giugno 2025, per difetto di competenza dell'organo emanante, con ordine di rinnovare il procedimento "ora per allora" ad opera dell'organo competente.

RILEVATO che le predette pronunce giurisdizionali hanno annullato i provvedimenti impugnati per vizi procedurali (violazione del preavviso di rigetto e incompetenza dell'organo), senza affermare in capo al Comune di Palazzolo Acreide un diritto alla salvaguardia, né accertare in senso favorevole il soddisfacimento dei presupposti sostanziali di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza n. 406/2025 del C.G.A.R.S. ha espressamente affermato l'obbligo dell'Amministrazione regionale di procedere alla rinnovazione del procedimento e all'adozione di un nuovo provvedimento sulla richiesta di salvaguardia del Comune di Palazzolo Acreide, in esecuzione del giudicato già formatosi sulla sentenza TAR Catania n. 3981/2021, precisando che tale rinnovazione deve avvenire "*ora per allora*" rispetto alla situazione di fatto e di diritto rilevante al momento della prima decisione annullata;
- in particolare, la medesima sentenza ha evidenziato che la precedente decisione dell'ATI Siracusa è stata annullata non per un accertamento nel merito dei requisiti di salvaguardia in favore del Comune, bensì per ragioni formali e di competenza, imponendo dunque all'Amministrazione di riesercitare il potere secondo legge, tramite l'organo competente;

VISTO il D.P.R.S. n. 549 del 20/06/2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, con il mandato di:

- ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 406 del 03/06/2025;
- procedere alla rinnovazione del procedimento avviato con l'istanza del Comune di Palazzolo Acreide del 25/08/2020 prot. n. 8403, volto alla salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ex art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;
- adottare un nuovo provvedimento conclusivo, in esecuzione, *ora per allora*, del giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR Catania n. 3981/2021, come testualmente richiamato nel D.P.R.S. n. 549/2025;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Siciliana di proroga dell'incarico commissariale: D.P. Reg. n. 559 del 18/07/2025 e D.P. Reg. n. 577 del 21/11/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 23/06/2025, con la quale sono stati acquisiti dallo scrivente tutti gli atti messi a disposizione dal R.U.P., ed in particolare:

- la documentazione trasmessa, nel corso del tempo, dal Comune di Palazzolo Acreide e dall'ATI Siracusa in relazione alla richiesta di salvaguardia;
- la relazione della Commissione Tecnica del 18/08/2022 sulla richiesta di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006;
- la nota prot. n. 6465 del 27/05/2025 del Comune di Palazzolo Acreide, acquisita al prot. ATI n. 544 del 27/05/2025, con la quale il Comune, in riscontro alle osservazioni di ARERA del 20/05/2025 sulla qualità contrattuale, ha rappresentato, tra l'altro, di non poter sostenere i costi di acquisto e di gestione di un sistema di tracciamento del tempo di attesa agli sportelli e del servizio telefonico, nonché di avere effettuato nel 2021 un numero ridotto di fatturazioni;
- la nota prot. n. 6577 del 29/05/2025 del Comune di Palazzolo Acreide, acquisita al prot. ATI n. 559 del 29/05/2025, con la quale, in relazione alle prescrizioni tecniche impartite da DAPIT – ARPA Sicilia per la linea trattamento fanghi del depuratore di c.da Fontana Secca, il Comune ha evidenziato che tali prescrizioni comporterebbero ingenti costi di investimento e di gestione, che andrebbero a gravare su un bilancio del servizio idrico integrato già qualificato come “critico”

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 24/06/2025, con la quale è stata confermata la nomina della Commissione Tecnica a supporto del Responsabile Unico del Procedimento

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 5 del 28/06/2025, con la quale sono state confermate e fatte proprie la relazione della Commissione Tecnica del 18/08/2022 e la successiva relazione del 27/06/2025, condividendone le conclusioni

VISTE la nota ATI prot. n. 627 del 30/06/2025, recante un primo preavviso di diniego, e la nota del Comune di Palazzolo Acreide del 15/07/2025 n. 8701, contenente osservazioni e richiesta di accesso agli atti;

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 6 del 14/08/2025, con la quale è stata disposta la prosecuzione e l'aggiornamento dell'attività istruttoria, al fine di tener conto delle ulteriori osservazioni e documenti del Comune nonché degli adempimenti discendenti dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 406/2025, demandando alla Commissione Tecnica la redazione di una relazione conclusiva;

VISTE le interlocuzioni e le integrazioni documentali pervenute dal Comune di Palazzolo Acreide nel corso del 2025 e dell'inizio del 2026 (note comunali del 10/12/2025 n. 15272, del 14/01/2026 n. 562, e corrispondenza ATI nn. 965/2025, 15/2026 e altre), nonché le risultanze del Tavolo Tecnico di lavoro tra ATI Siracusa e Comune di Palazzolo Acreide, tenutosi in data 13/10/2025 ai sensi della deliberazione commissariale n. 6/2025;

VISTA la relazione della Commissione Tecnica del 28/01/2026, che aggiorna e integra le precedenti relazioni del 18/08/2022 e del 27/06/2025, valutando complessivamente la sussistenza, in capo al Comune di Palazzolo Acreide, dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 7 del 05/02/2026, con la quale è stata recepita, confermata e fatta propria la relazione della Commissione Tecnica del 28/01/2026;

VISTA la nota ATI prot. n. 120 del 05/02/2026, con la quale è stato comunicato al Comune di Palazzolo Acreide il preavviso di diniego dell'istanza di salvaguardia, ai sensi dell'art. 10-bis l. n.

241/1990 e dell'art. 13 l.r. n. 7/2019, indicando in modo analitico i motivi ostativi all'accoglimento, come risultanti in particolare dalla relazione della Commissione Tecnica del 28/01/2026;

VISTA la nota del Comune di Palazzolo Acreide prot. n. 2300 del 16/02/2026 (prot. ATI n. 169 del 17/02/2026), con la quale il Comune ha fatto pervenire all'ATI le controdeduzioni al preavviso di diniego contestando le valutazioni istruttorie e prospettando, in via principale, la sussistenza dei requisiti per la salvaguardia e, in via subordinata, l'intervenuto "esaurimento" della potestà decisionale dell'ATI a seguito dei precedenti giudizi, nonché una pretesa "salvaguardia con riserva";

VISTA la relazione istruttoria finale della Commissione Tecnica del 23/02/2026, redatta all'esito dell'esame delle controdeduzioni comunali, che conferma e integra le valutazioni già espresse nella relazione del 28/01/2026 e ribadisce il mancato soddisfacimento, da parte del Comune di Palazzolo Acreide, dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che le relazioni tecniche della Commissione del 18/08/2022 e del 27/06/2025 sono state successivamente aggiornate e integrate dalla relazione del 28/01/2026 e che quest'ultima, unitamente alla relazione istruttoria finale del 18/02/2026 redatta all'esito delle controdeduzioni comunali, fornisce una valutazione complessiva e aggiornata della sussistenza, in capo al Comune di Palazzolo Acreide, dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che:

- il termine di dieci giorni assegnato con il preavviso del 05/02/2026 è conforme a quanto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 e che, in ogni caso, il Comune ha effettivamente esercitato il proprio diritto di partecipazione, depositando controdeduzioni ampie e dettagliate, integralmente valutate dalla Commissione Tecnica;
- le contestazioni formulate dal Comune di Palazzolo Acreide nella nota prot. n. 2300 del 16/02/2026 in ordine:
 - ai rilievi di ARERA e CSEA sulla qualità contrattuale del servizio (frequenza di fatturazione, tracciabilità dei tempi di attesa allo sportello e del servizio telefonico, indicatori di performance), rispetto ai quali il Comune stesso, con la nota prot. n. 6465 del 27/05/2025, ha dichiarato di non poter sostenere i costi di acquisto e di gestione dei sistemi di tracciamento richiesti,
 - alle prescrizioni tecniche impartite da DAPIT – ARPA Sicilia per la linea trattamento fanghi del depuratore di c.da Fontana Secca, che il Comune, con la nota prot. n. 6577 del 29/05/2025, ha qualificato come comportanti ingenti costi di investimento e di gestione, gravanti su un bilancio del servizio idrico integrato già definito "critico";
 - e, più in generale, alle criticità economico-finanziarie ricostruite nelle relazioni istruttorie, in particolare quanto alla necessità di ricorrere in più annualità a risorse comunali generali (oneri di urbanizzazione) per finanziare interventi sul servizio idrico e alla difficoltà di sostenere gli investimenti richiesti dagli Enti di controllo;non risultano idonee a superare le criticità oggettive evidenziate dalla Commissione Tecnica, ma anzi confermano – per stessa ammissione dell'Ente – le difficoltà strutturali della gestione comunale del Servizio Idrico Integrato ad adeguarsi alla regolazione ARERA, alle prescrizioni ambientali di ARPA e alle condizioni di efficienza economico-finanziaria richieste per la salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;
- quanto alla censura di carattere asseritamente "denigratorio" o "inconferente" dei suddetti richiami istruttori, si precisa che essi non sono riportati a fini valutativi di tipo politico o morale, ma esclusivamente per documentare, in chiave oggettiva, il quadro di sostenibilità economico-finanziaria, di adeguatezza regolatoria e di regolarità amministrativo-autorizzativa della gestione, strettamente connesso al requisito dell'"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico
- quanto alla lamentata "accusa di falsità" delle analisi delle acque, si dà atto che le relazioni della Commissione Tecnica non mettono in dubbio la genuinità formale delle analisi ASP prodotte dal Comune, ma svolgono una valutazione prudentiale e complessiva sulla stabilità, nel medio periodo, della qualità della principale fonte di approvvigionamento (pozzo Costa), anche alla luce degli episodi di intorbidamento e non potabilità attestati dalla stessa documentazione comunale, ai fini dell'accesso a un istituto eccezionale e derogatorio;

- la richiesta di “salvaguardia con riserva” non può essere accolta, in quanto l’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 richiede la sussistenza attuale e dimostrata dei requisiti di legge e non consente un riconoscimento condizionato all’adozione futura di misure di adeguamento
- l’eccezione di “esaurita potestà” decisionale dell’ATI è infondata, poiché i precedenti provvedimenti di diniego sono stati annullati per vizi formali e di competenza, senza alcun accertamento favorevole nel merito, e la sentenza del C.G.A.R.S. n. 406/2025, attuata tramite il D.P.R.S. n. 549/2025, impone la rinnovazione del procedimento e il riesercizio del potere da parte del Commissario ad acta;

RITENUTO, pertanto, che le controdeduzioni del Comune di Palazzolo Acreide non sono idonee a superare i motivi ostativi già rappresentati nel preavviso di diniego del 05/02/2026, i quali risultano confermati e ulteriormente precisati dalla relazione istruttoria finale del 23/02/2026.

RILEVATO che, nel corso della prosecuzione e dell’aggiornamento dell’attività istruttoria disposta con deliberazione n. 6/2025, sono state acquisite e valutate tutte le ulteriori osservazioni e la documentazione trasmessa dal Comune, come puntualmente ricostruito nelle relazioni della Commissione Tecnica sopra richiamate;

RILEVATO che le relazioni tecniche del 28/01/2026 e del 23/02/2026 tengono conto delle deduzioni e integrazioni documentali del Comune, fornendo una valutazione complessiva e aggiornata della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO, pertanto, di dover richiamare in via principale le risultanze istruttorie delle relazioni della Commissione Tecnica del 28/01/2026 e del 18/02/2026 – che recepiscono e confermano gli esiti delle precedenti relazioni del 18/08/2022 e del 27/06/2025 – facendole proprie ai fini dell’individuazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di salvaguardia presentata dal Comune di Palazzolo Acreide, motivi che risultano puntualmente illustrati nelle predette relazioni e che si richiamano integralmente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990.

VISTO l’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, che, in deroga alla regola della gestione d’ambito del Servizio Idrico Integrato, prevede la possibilità di salvaguardare le gestioni esistenti “nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”.

CONSIDERATO che

- come evidenziato nelle relazioni della Commissione Tecnica del 28/01/2026 e 23/02/2026, i requisiti indicati dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 hanno natura tassativa e debbono sussistere cumulativamente, in quanto condizioni eccezionali di deroga alla gestione unica di ambito del Servizio Idrico Integrato, non potendo essere surrogati da meri impegni futuri o da forme di salvaguardia condizionata

- in applicazione dei principi generali sul giudicato amministrativo, le sentenze TAR n. 3981/2021 e CGA n. 406/2025 non precludono al Commissario l’esercizio del potere discrezionale in ordine alla valutazione nel merito dell’istanza, non essendo stato accertato in giudizio il diritto del Comune alla salvaguardia;

- il potere-dovere del Commissario ad acta di pronunciarsi “ora per allora” sull’istanza di salvaguardia discende direttamente dal giudicato formatosi sulle citate sentenze, sicché non può ritenersi esaurito, né può configurarsi alcuna “salvaguardia con riserva” in favore del Comune, non essendovi stata in alcuna sede una pronuncia di accoglimento nel merito dell’istanza.

RITENUTO CHE, in relazione al primo requisito, concernente la presenza di “fonti qualitativamente pregiate”, la documentazione istruttoria e le stesse allegazioni comunali evidenziano che:

- il sistema di approvvigionamento idrico del Comune di Palazzolo Acreide si fonda in via principale sul pozzo Costa, affiancato da altre captazioni (Cava del Signore, Guffari, Adifalca), come dettagliato nelle relazioni della Commissione Tecnica del 28/01/2026 e del 23/02/2026;
- dalla stessa documentazione tecnica comunale relativa al nuovo pozzo in c.da Vallefame emerge che, a seguito del protratto periodo siccitoso, il livello di falda del pozzo Costa si è sensibilmente abbassato e che l’acqua, in maniera improvvisa, “si intorbidisce notevolmente rendendo l’uso non potabile, inidoneo all’igiene personale e agli usi alimentari”, con necessità di sospendere i prelievi in determinate fasce orarie;

- il Comune, nelle proprie difese e nella memoria del 16/02/2026, ha fatto leva sulle analisi ASP attestanti, in condizioni ordinarie, il rispetto dei parametri di potabilità, riconducendo le criticità a eventi siccitosi eccezionali e sostenendo che la qualità delle acque sarebbe comunque “pregiata”;
- la Commissione Tecnica, pur tenendo conto delle suddette analisi, ha evidenziato come la persistenza di episodi di intorbidamento e non potabilità, desunti dalla stessa documentazione comunale, imponga misure emergenziali e razionamenti non occasionali e ponga in dubbio, in una prospettiva di medio periodo, la stabilità qualitativa della principale fonte di approvvigionamento

RITENUTO che, pur dovendosi riconoscere il carattere eccezionale degli eventi siccitosi che hanno interessato il territorio regionale nel triennio 2022-2024, come rappresentato dal Comune, la valutazione ai fini dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 deve avere riguardo alla capacità complessiva del sistema di approvvigionamento – in termini di caratteristiche della falda, modalità di gestione e strumenti disponibili – di assicurare, in una prospettiva di medio periodo, livelli elevati e tendenzialmente stabili di qualità della risorsa idrica, requisito che, allo stato, non risulta soddisfatto in considerazione dei ripetuti episodi di intorbidamento e non potabilità della principale fonte (pozzo Costa).

RITENUTO che, in un’ottica coerente con la natura eccezionale e derogatoria dell’istituto di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b), la nozione di “fonti qualitativamente pregiate” richiede, oltre alla mera conformità puntuale ai limiti di potabilità, un livello elevato e tendenzialmente stabile di qualità della risorsa idrica, non compatibile con situazioni in cui la principale fonte presenti, con carattere non meramente episodico, fenomeni di intorbidamento e non potabilità tali da imporre frequenti interventi emergenziali.

RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle risultanze istruttorie complessive, il requisito dell’“approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate” non possa ritenersi integrato in capo al Comune di Palazzolo Acreide;

RITENUTO CHE, in relazione al terzo requisito, concernente l’“utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico”, le relazioni istruttorie del 28/01/2026 e del 23/02/2026, nonché le stesse dichiarazioni comunali, evidenziano che:

RILEVATO che:

- le perdite complessive di rete risultano superiori al 77-78% dei volumi immessi, con una quota significativa di perdite fisiche sulle condotte di adduzione e distribuzione e con un sistema di monitoraggio basato in larga misura su misure statiche sporadiche e metodi manuali, privo di misurazioni in continuo in punti strategici e di sistemi di telecontrollo, così da non consentire un efficace controllo e contenimento delle dispersioni;
- ARERA e CSEA hanno rilevato gravi criticità in tema di qualità contrattuale (frequenza di fatturazione, tracciabilità dei tempi di attesa e del servizio telefonico, indicatori di performance) e in tema di adempimenti perequativi, rispetto alle quali il Comune ha dichiarato, con la nota prot. n. 6465 del 27/05/2025, di non essere in grado di sostenere i costi dei sistemi di misurazione richiesti;
- con la nota prot. n. 6577 del 29/05/2025 il Comune ha rappresentato che le prescrizioni tecniche impartite da DAPIT – ARPA Sicilia per la linea trattamento fanghi del depuratore di c.da Fontana Secca comporterebbero ingenti costi di investimento e di gestione, che andrebbero a gravare su un bilancio del servizio idrico integrato già qualificato come “critico”;
- la situazione economico-finanziaria del servizio idrico integrato, come ricostruita nelle relazioni istruttorie e nelle stesse dichiarazioni comunali, è connotata da una strutturale difficoltà a finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria e gli adeguamenti impiantistici richiesti dagli Enti di controllo, con conseguente ricorso, in più annualità, a risorse comunali generali (oneri di urbanizzazione) per coprire spese del servizio;
- nelle controdeduzioni del 16/02/2026 il Comune ha attribuito parte delle criticità a fattori esterni (contesto orografico, dimensioni ridotte dell’utenza, carico regolatorio eccessivo), ma non ha contestato i valori di perdita di rete né ha indicato un piano di interventi finanziariamente

sostenibile idoneo a ricondurre la gestione entro livelli di efficienza e conformità agli standard ARERA e alle prescrizioni ambientali;

- il Genio Civile di Siracusa con nota n. 137705 del 03/12/2025 ha contestato al Comune di Palazzolo Acreide la mancata presentazione dell'istanza di concessione (per i pozzi) , l'uso continuato e non autorizzato di acque demaniali destinate al consumo umano e la permanenza di una condizione di irregolarità amministrativa configurabile come derivazione abusiva ai sensi del RD 1775/1933
- In relazione alla richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana per il progetto del nuovo pozzo in c.da Vallefame il Genio Civile di Siracusa, con nota n. 140001 del 10/12/2025 in riferimento all'autorizzazione allo scavo del pozzo predetto, ha dichiarato irricevibile ed improcedibile per incompletezza e mancata integrazione la domanda del Comune affermando che "non è possibile rilasciare alcuna autorizzazione per le opere di scavo del pozzo indicato nella domanda ((C.da Vallefame).

RILEVATO, inoltre, che nelle controdeduzioni del 16/02/2026 il Comune ha richiamato, fra l'altro, le ridotte dimensioni demografiche, il contesto orografico complesso e l'onerosità della regolazione di settore come fattori esterni incidenti sulla gestione, ma che tali elementi – pur costituendo oggettive difficoltà operative – non rientrano tra i requisiti tipizzati dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, il quale richiede la verifica in concreto dell'efficienza gestionale e della tutela del corpo idrico, a prescindere dalle dimensioni del Comune interessato

RITENUTO che l'insieme di tali elementi – elevatissime perdite di rete, insufficienza del sistema di monitoraggio, criticità regolatorie, difficoltà strutturali di copertura degli investimenti necessari per adeguare impianti e servizio, deficitaria gestione dei procedimenti autorizzatori per l'utilizzo delle sorgenti di acqua potabile – non consente di ritenere, allo stato, integrato il requisito dell'"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico" nel senso richiesto dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), il quale presuppone una gestione complessivamente in grado di garantire livelli stabili di efficienza e di salvaguardia della risorsa, non solo impegni futuri o interventi parziali;

RITENUTO, pertanto, che anche il terzo requisito non risulta soddisfatto in capo al Comune di Palazzolo Acreide

CONSIDERATO che

- i requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 – approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette o in siti individuati come beni paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico – debbano sussistere congiuntamente e risultare puntualmente dimostrati, in quanto condizioni eccezionali di deroga alla gestione d'ambito del Servizio Idrico Integrato;

- alla luce delle complessive risultanze delle relazioni della Commissione Tecnica 28/01/2026 e 23/02/2026, nonché delle osservazioni e della documentazione prodotte dal Comune di Palazzolo Acreide, nessuno dei predetti requisiti possa ritenersi integrato in modo conforme alle prescrizioni normative

RITENUTO, conseguentemente, che l'istanza di salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato avanzata dal Comune di Palazzolo Acreide non possa essere accolta.

DELIBERA

1. di respingere l'istanza del Comune di Palazzolo Acreide, prot. n. 8403 del 25/08/2020, volta ad ottenere la salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, per mancato integrale soddisfacimento, in capo al Comune istante, dei requisiti tassativi e cumulativi richiesti dalla predetta disposizione, per le ragioni esposte nella motivazione che precede ed, in particolare, nelle relazioni della Commissione Tecnica del 28/01/2026 e 23/02/2026, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. fare proprie, , le relazioni della Commissione Tecnica del 28 gennaio 2026 e del 23 febbraio 2026, nonché le risultanze dei pareri e delle osservazioni acquisite (ARERA, CSEA, ARPA e

Genio Civile di Siracusa), che si richiamano integralmente quali parti integranti e sostanziali della presente motivazione

3. di dare atto che le controdeduzioni del Comune di Palazzolo Acreide, di cui alla nota prot. n. 2300 del 16/02/2026 (prot. ATI n. 169 del 17/02/2026), pur integralmente esaminate nella relazione istruttoria finale del 23/02/2026, non sono idonee a superare i motivi ostativi indicati nel preavviso di diniego del 05/02/2026, che si intendono qui confermati
4. di escludere la possibilità di riconoscere una “salvaguardia con riserva” o comunque condizionata all’adozione futura di misure di adeguamento, non prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, in mancanza della dimostrazione attuale e cumulativa dei requisiti ivi stabiliti;
5. dare atto che il presente provvedimento è adottato “ora per allora” in esecuzione della sentenza CGA Sicilia n. 406/2025, nel rispetto dell’effetto conformativo del giudicato;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento: al Comune di Palazzolo Acreide; al Presidente della Regione; all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1; Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque; All’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); alla Società Aretusacque S.P.A.;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale;
8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Commissario ad Acta
Giorgio Azzarello

Firmato digitalmente da

GIORGIO AZZARELLO

Data e ora della firma: 23/02/2026 12:02:06

Allegati alla presente :

Relazioni della Commissione Tecnica del 28/01/2026 e del 23/02/2026.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.



ANTONIO
CAPPUCCIO
23.02.2026 13:00:46
GMT+01:00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. A. Cappuccio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

() PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti
motivazioni: _____



ANTONIO
CAPPUCCIO
23.02.2026 13:00:46
GMT+01:00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. A. Cappuccio